

COMUNE DI RONCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 del Consiglio Comunale

Adunanza di **prima convocazione** - Seduta (2) **pubblica**

OGGETTO: MODIFICHE AGLI ARTT. 2 E 4 DEL REGOLAMENTO PER LA SCELTA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.-

L'anno DUEMILADUE addì 9 del mese di agosto alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Presenti i signori

CONCI ALESSANDRO - Sindaco
BONATO FEDERICO ASS. GIUST.
BROILO ENZO
DALPRÀ BEPPINO
FRAINER CARLO
MENEGOL ALDO
MONTIBELLER BRUNO
MONTIBELLER UGO
ROCCABRUNA LUIGI
ROZZA GIOVANNI
DONATI PIERINO
FRAINER ANDREA ASS. GIUST.
SARTORI DINO ASS. GIUST.
SGLAVO VINCENZO MARIA ESCE NEL CORSO DELLA TRATTAZIONE
TOLLER RENATO

Assiste il Segretario comunale signor TOMMASINI GUIDO.-
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il signor CONCI ALESSANDRO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 100 D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.



11.08.2002
SECRETARIO COMUNALE
M. Paga Fiorenzo

Inviata alla **Giunta Provinciale**
il _____
Prot. n. _____

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 62/4 D.P.G.R. 27.02.95 n. 4/L)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Furlan Renata

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnico – amministrativa espresso in modo non favorevole dal Segretario Comunale ex art. 56 della L.R. 1/93 così con modificato dall'art. 16 Comma 6 della L.R. 10/1998;
- Premesso che con Deliberazione Consiliare N° 7 di data 28 febbraio 2000 venne approvato il Regolamento per la scelta delle forme organizzative di gestione dei Servizi Pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, Deliberazione vista favorevolmente dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta del 22.03.2000 Sub 3549/00/rs.46;
- Ritenuto di procedere a N° 2 modifiche al suddetto Regolamento per motivi di funzionalità operativa dei Servizi comunali e precisamente:
 - All'art. 2 dopo il primo comma viene aggiunto il successivo secondo comma: "La Giunta Comunale può individuare con proprio provvedimento taluni impianti che pur appartenendo ai servizi delle categorie indicate nel comma precedente sono privi di rilevanza economica ed imprenditoriale";
 - All'art. 4 al secondo comma, dopo la parola "...terzi" viene aggiunta di seguito la seguente frase "...ovvero è gestito in economia da parte dell'Amministrazione Comunale anche avvalendosi previa convenzione stipulata dalla Giunta Comunale, di associazioni sportive, turistiche o culturali non aventi finalità di lucro";
- Tutto ciò posto e premesso;
- Visto l'art. 28 Punto 3 Lettera a) del Testo Coordinato delle Disposizioni sull'Ordinamento dei Comuni contenute nel D.P.G.R. 27 Febbraio 1995 N° 4/L e nella L.R. 23 Ottobre 1998 N° 10;
- Con voti Favorevoli N° 9 Contrari N° 2 (Gruppo Insieme per Roncegno) Astenuti N° 0 espressi in forma palese a' sensi di legge,

delibera

1. Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la scelta delle forme organizzative di gestione dei Servizi Pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale:
 - All'art. 2 dopo il primo comma viene aggiunto il successivo secondo comma: "La Giunta Comunale può individuare con proprio provvedimento taluni impianti che pur appartenendo ai servizi delle categorie indicate nel comma precedente sono privi di rilevanza economica ed imprenditoriale";

- All'art. 4 al secondo comma, dopo la parola "...terzi" viene aggiunta di seguito la seguente frase "...ovvero è gestito in economia da parte dell'Amministrazione Comunale anche avvalendosi previa convenzione stipulata dalla Giunta Comunale, di associazioni sportive, turistiche o culturali non aventi finalità di lucro".-

2. Di precisare che avverso la presente Deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione ex art. 97 punto 13 del Testo Coordinato delle Disposizioni sull'Ordinamento dei Comuni contenute nel D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L e nella L.R. 23.10.1998, n. 10;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 123, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.-

Data la lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Conci Alessandro

IL SEGRETARIO
Tommasin Guido



(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Roncegno, li

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 100, secondo comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.

Addì **25/08/2002**

LA GIUNTA PROVINCIALE

con nota n. del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi

Controdeduzioni del Comune Trento
dd., ricevute dalla Giunta
Provinciale di Trento

IL SEGRETARIO

Addì

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Prov.le di Trento sub. in data

- ◊ Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 97, 1° comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.
- ◊ La Giunta Prov.le non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. dd. per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 97, 5° comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.
- ◊ La Giunta Prov.le riscontrando vizi di legittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

IL SEGRETARIO

Addì

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 100 del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.

IL SEGRETARIO

Addì

(1) Cancellare se la deliberazione è originale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che sono stati acquisiti i preventivi pareri dei responsabili dei servizi espressi favorevolmente ex art. 16 della L.R. 23/10/1998 N° 10 che ha modificato l' art. 56 della L.R. 4/1/1993 N° 1;
- Premesso che l' art. 88 del Testo Coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei Comuni contenute nel D.P.G.R. 27 Febbraio 1995 N° 4/L e nella L.R. 23 Ottobre 1998 N° 10 impone ai comuni di disciplinare con apposito Regolamento le procedure ed i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica e imprenditoriale, attraverso aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata con prevalente capitale pubblico locale o infine con l'affidamento della gestione a terzi;
- Vista la bozza di regolamento predisposta dal competente ufficio Segreteria su indicazioni dell' Assessore allo Sport;
- Ritenuto detto Regolamento che consta di N° 10 articoli un idoneo strumento normativo per disciplinare la scelta delle forme organizzative de quò;
- Visto l' art. 28 Comma 3 Lett. A del Testo Coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei Comuni contenute nel D.P.G.R. 27 Febbraio 1995 N° 4/L e nella L.R. 23 Ottobre 1998 N° 10;
- Con voti unanimi favorevoli N° 13, espressi in forma palese per alzata di mano a'sensi di legge,


d e l i b e r a

- 1° Di approvare il " Regolamento per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica e imprenditoriale" costante di N° 10 articoli, che forma parte integrante ed essenziale della presente Deliberazione.
- 2° Di dare atto che a seguito di votazione separata la presente Deliberazione con voti unanimi favorevoli N° 13 é stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 54 della L.R. 4/1/1993 N° 1 e s.m.-

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

~~Il Consigliere designato~~

IL SINDACO
PRESIDENTE
Donati Pierino



Il Segretario
Tommasini Guido

(1) ~~Comune di Rovereto~~

li

~~IL SINDACO~~

~~Il Segretario~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 98, secondo comma, del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.

Il Segretario

Addì

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

con nota n. del

ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n.

in data, ricevute
dalla Giunta Provinciale di Trento

..... il
Il Segretario

Addì

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento sub. in data

Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 96, 1° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.

La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. in data per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 96, 5° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.

La Giunta Provinciale riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

Il Segretario

Addì

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 98 del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.

Il Segretario

(2) Cancellare se la deliberazione è originata...


COMUNE DI RONCEGNO

- Provincia di Trento -

**REGOLAMENTO PER LA SCELTA DELLE FORME
ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A
RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 7 DD. 26/2/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE



ARTICOLO 1

Normativa di riferimento

Il presente regolamento è adottato in conformità all'art. 88, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, art. 10.-

ARTICOLO 2

Servizi pubblici a rilevanza economica

I servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, espletati dal Comune, sono attinenti a:

- a. Approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile, industriale nonché altri usi;
- b. Fognature e depurazione acque reflue
- c. Trasporto e distribuzione gas combustibile
- d. Igiene ambientale
- e. Gestione impianti sportivi, ricreativi e dello spettacolo

ARTICOLO 3

Criteri per la scelta delle forme organizzative

A. Servizi erogati per adesione a costituite Società per Azioni

Il Comune di Roncegno ha erogato per oltre un decennio i servizi di cui alla lettera c) dell'art. 2 tramite convenzione con la SNAM.- Il servizio di cui alla lettera d) viene svolto tramite convenzione con il Comprensorio C. 3 e con aziende municipalizzate successivamente trasformate in società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale.-

Tale trasformazione, precedente all'entrata in vigore della L.R. 23.10.1998, n. 10, impone la conferma della procedura e criteri già deliberati per la scelta delle forme organizzative dei relativi servizi.-

B. Servizi attualmente gestiti in economia

Si tratta del servizio pubblico di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 "approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile, industriale e per altri usi", "fognatura e depurazione acque reflue".

In ossequio al riordino della materia effettuato con Legge "Galli", si prevede la gestione unitaria dell'intero "ciclo delle acque" e quindi del servizio di fognatura in capo ad una Società per azioni, con tempi e modalità da definirsi successivamente al recepimento della normativa nazionale da parte del legislatore provinciale.-

C. Nuovi servizi con valenza anche sociale

Si tratta dei servizi di cui alla lettera e) "gestione impianti sportivi, ricreativi e dello spettacolo", di sicura rilevanza economica, ma con valenza anche sociale, in quanto se ne vuole garantire l'accesso anche alle fasce sociali cosiddette "deboli".

L'ente comune dovrà avere adeguati spazi per l'esercizio di compiti istituzionali e/o lo svolgimento di iniziative di risonanza comunale.

Il ricorso a terzi, con stipula di apposite convenzioni-contratto, è la forma più indicata per conseguire uno svolgimento dei servizi a tutela degli interessi generali della comunità a differenza ed esclusione della palestra della Scuola Media che per le specifiche caratteristiche è preferibile essere gestita in economia.-

ARTICOLO 4

Forme organizzative scelte

I servizi descritti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 2 sono prestati tramite costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica locale.-

Il servizio descritto alla lettera e) dell'art. 2 è prestato con affidamento a terzi.-

I servizi descritti alle lettere a) e b) sono svolti direttamente in economia;

I servizi descritti alle lettere c), d), e) sono svolti con affidamento a terzi come sopra descritti con l'eccezione della palestra della Scuola Media.-

ARTICOLO 5

Deroga

In casi di particolare necessità e convenienza, il Consiglio comunale può derogare alle forme di erogazione dei servizi prefigurate all'art. 4 anche ricorrendo alla costituzione di aziende speciali o gestendo il servizio in economia attivando, qualora ritenuta utile, anche la forma dell'affidamento a terzi.-

ARTICOLO 6

Procedure concorsuali

Fatti salvi gli indirizzi ed effetti dei provvedimenti assunti precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 10/98, l'affidamento dei servizi a terzi è preceduto da procedure concorsuali mutate dalla normativa provinciale in vigore e, ricorrendo il caso, dalla normativa discendente dalle direttive europee.-

Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi e i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.

A fronte di nuove strutture sportive entranti a far parte del patrimonio comunale, per la durata massima complessiva di 5 anni, a titolo di sperimentazione, è ammesso l'affido del servizio a trattativa privata ad associazioni di volontariato senza scopo di lucro, che operano nel settore a livello locale, alla condizione che la natura e l'impegno delle medesime sia idonea a garantire il servizio.-

ARTICOLO 7

Contratti di servizio

Il Comune conclude contratti di servizio con i soggetti di cui agli artt. 4 e 5 definendo la durata del rapporto, le caratteristiche dell'attività da svolgere, le relative modalità di verifica, gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.-

ARTICOLO 8

Durata degli affidamenti

Per i servizi effettuati a mezzo di società di capitali, poiché lo svolgimento del servizio si concretizza nell'attività di direzione che viene effettuata dalla proprietà societaria con la definizione di strategie politico-sociali di lungo periodo e coordinate con i programmi formulati in sede di governo comunale, la durata massima dell'affidamento è prevista in anni 20.-

Per i servizi appaltati a terzi, volendo garantire al Comune di rimanere protagonista e responsabile di azioni gestionali di medio periodo, la durata massima dell'affidamento è prevista in anni 10.-

È esclusa la rinnovazione tacita.-

ARTICOLO 9

Carta dei servizi

I rapporti con gli utilizzatori dei servizi sono regolati dalla "carta dei servizi" nel caso di affidamento degli stessi a società di capitali; a tal fine le società devono recapitare la relativa proposta alla approvazione del Comune entro un anno dall'affidamento.-

ARTICOLO 10

Controllo e vigilanza

Nei contratti di servizio, l'Amministrazione comunale avrà cura di inserire opportune clausole relative a necessari controlli, verifiche di resa qualitativa dei servizi anche in relazione alla determinazione delle tariffe, sanzioni nel caso di inadempimenti e condizioni di recesso dall'accordo.-

In via generale, per le azioni previste dal presente articolo, il Comune potrà avvalersi di apposita Commissione di vigilanza sui servizi da nominarsi con apposito provvedimento del Consiglio comunale e composto da cinque membri esperti dei quali due scelti fra i consiglieri comunali e il Sindaco o un suo delegato, con funzioni di Presidente.-